



# COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

*Ufficio Elettorale*

piazza Trieste, 2 - 65020 ALANNO (PE)

C.F. 80013770682  
P.I. 00326640687

e-mail: [elettorale@comune.alanno.pe.it](mailto:elettorale@comune.alanno.pe.it)

TEL. 085.8573101-085.8573118  
FAX 085.8573692

## AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

(art. 3, Legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i.)

### IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno;

Rilevato che entro il mese di ottobre di ogni anno, ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge n. 95/1989, deve essere affisso un apposito manifesto nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo;

### INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale a **presentare la relativa domanda** presso l'ufficio elettorale di questo Comune, **entro il 30 novembre 2018**, utilizzando l'apposito modello predisposto, reperibile anche sul sito web comunale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 95/1989, l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici;

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361<sup>1</sup>.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

**N.B.: Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.**

Alanno, lì 24.10.2018

**IL SINDACO**  
(F.to Oscar PEZZI\*)

\* Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali - dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) coloro che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite a medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ai sensi dell'art. 3 della predetta L. 95/1989, sono inoltre esclusi dall'esercizio di tale funzione coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo e tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.